



Ordine del  
Giorno

Proponente:  
**PARTITO DEMOCRATICO**

P.G. N.: 218574/2011  
N. O.d.G.: 47/2012  
Data Seduta Consiglio : 30/01/2012  
**Adottato**

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE DI TIPO B PER L 'INSERIMENTO LAVORATIVO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ERRANI ED ALTRI IN DATA 19.09.2011 .

OdG ordinario

Informazioni Iter

Consiglieri Firmatari

Assessori di Competenza

Commissioni

Esito

## ""IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

### Premesso che

- la legge 381/91, in particolare art.5 comma 1, prevede che gli Enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni - per importi inferiori alla soglia comunitaria - con le cooperative che svolgono attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sottosoglia della P.A.;
- la delibera n.1851 del 22.10.1997 della Giunta della Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art.10 della legge regionale n.7/1994 e s.m., nelle premesse ribadisce che, sotto soglia comunitaria, è possibile il ricorso alla trattativa privata, anche in considerazione di situazioni di emergenza e della particolare natura di alcuni servizi da motivarsi debitamente;
- alcune Amministrazioni comunali, come ad esempio Torino, hanno anche definito una percentuale di bilancio da destinare all'esternalizzazione dei servizi alle coop. di tipo B, proprio per favorire l'inserimento lavorativo;
- anche la Provincia di Bologna, con l'atto di orientamento di Giunta del 02/02/2010 avente ad oggetto "Forme di collaborazione con la cooperazione sociale di tipo B" (IP 426/2010), è fortemente impegnata nell'attività di sostegno alle realtà operanti sul territorio che consentono il recupero sociale di persone svantaggiate, quali le cooperative sociali;
- il codice dei contratti consente, all'art.2, di subordinare il principio di economicità, entro i limiti consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Come anche all'art.69 è prevista la possibilità di esigere particolari condizioni per l'esecuzione del

contratto, purchè compatibili con il diritto comunitario, e riconosce che dette condizioni possano per l'appunto attere a esigenze sociali o ambientali. Infine, l'art.52 individua la modalità esecutiva dell'appalto caratterizzata dall'impiego della maggioranza di lavoratori disabili (programma di lavoro protetto) attraverso la qualificazione dei lavoratori protetti.

### **Considerato che**

pur prendendo atto delle difficoltà date dall'attuale congiuntura economica, è interesse prioritario per l'Amministrazione comunale di Bologna promuovere la collaborazione con la cooperazione sociale ed in particolare la cooperazione impegnata nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (coop. di tipo B), in quanto soggetto che svolge un'azione di interesse per la comunità.

### **INVITA SINDACO E GIUNTA**

- a sostenere la collaborazione con la cooperazione sociale di tipo B, nella consapevolezza del ruolo che essa svolge in termini di inclusione sociale a favore delle fasce più deboli della popolazione ed a maggiore rischio di esclusione dal mondo del lavoro, anche attraverso eventuali esternalizzazioni di servizi così da promuovere l'affidamento diretto di servizi alle cooperative sociali di tipo B iscritte al Registro regionale (art.5 L.381/91), garantendo la qualità dei servizi previsti e richiesti dal Comune di Bologna;
- a prevedere l'inclusione di clausole sociali per gli appalti sopra soglia, così come previsto dal Codice contratti citato in premessa, introducendo nei bandi l'attribuzione di un punteggio qualora il lavoro sia svolto con personale svantaggiato;
- a procedere alla creazione di un punto di raccolta presso la Direzione generale del Comune di Bologna, in raccordo con il Settore Sociale, di tutti gli atti amministrativi relativi ad esternalizzazioni di attività alle cooperative sociali o a clausole sociali per gli appalti sopra soglia, in modo da verificare anche la corretta esecuzione dei contratti;
- valutare la possibilità di destinare una percentuale di almeno 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi, compatibilmente con la normativa comunitaria, nazionale regionale.

F.to: F.Errani; L. Sazzini, T. Petrella, B. Zacchioli, M. Bugani, M. Piazza, F. Salsi, P. Caviano, S. Lo Giudice, M. Mignani, M. Cocconcelli".

**Documenti allegati (parte integrante):**

**Documenti in atti :**



testo con modifiche evidenziate.pdf



Correzioni OdG 81\_2011.pdf